



Giugno 2021

---

## Rapporto esplicativo

Modifica dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione: aumento della durata massima di riscossione dell'indennità per lavoro ridotto e proroga della durata di validità di ulteriori misure

---

## Indice

|  |   |
|--|---|
| Indice.....                                      | 2 |
| A Situazione iniziale .....                      | 3 |
| B Panoramica degli articoli .....                | 4 |
| C Spiegazioni relative ai singoli articoli ..... | 5 |
| D Ripercussioni .....                            | 9 |

## A Situazione iniziale

Il 25 settembre 2020 l'Assemblea federale ha adottato la legge federale sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale volte a far fronte all'epidemia di COVID-19<sup>1</sup> (legge COVID-19), modificandola in seguito il 18 dicembre 2020<sup>2</sup> e il 19 marzo 2021<sup>3</sup>. La legge fornisce la base per provvedimenti sanitari in relazione alla pandemia di COVID-19, così come per provvedimenti per contrastare le conseguenze negative per l'economia e la società. L'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione<sup>4</sup> illustra le misure nel settore dell'assicurazione contro la disoccupazione (AD) adottate in relazione alla legge COVID-19 in deroga alla legge sull'assicurazione contro la disoccupazione<sup>5</sup> (LADI), che riguardano soprattutto le disposizioni concernenti il lavoro ridotto.

Il lavoro ridotto serve a mantenere temporaneamente i posti di lavoro a rischio a causa di perdite di lavoro a breve termine e inevitabili. Dalla primavera 2020 hanno fatto ricorso all'indennità per lavoro ridotto (ILR) soprattutto le aziende la cui attività economica è stata fortemente ridotta a causa dei provvedimenti per combattere la pandemia di COVID-19. Sulla base di quanto osservato l'anno scorso, si può affermare che il ricorso all'ILR si riduce rapidamente quando vengono introdotti allentamenti e, viceversa, aumenta in presenza di restrizioni più severe.

La maggior parte delle disposizioni elencate nell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione scade il 30 giugno 2021. Tali disposizioni sono: la procedura semplificata per quanto riguarda la richiesta e il conteggio dell'ILR, l'abolizione del periodo d'attesa e il diritto all'ILR per le persone con un contratto di lavoro a tempo determinato, per gli apprendisti e per i lavoratori su chiamata con un contratto a tempo indeterminato. Considerando la prevista diminuzione del numero di casi e l'abrogazione delle restrizioni economiche, già a fine marzo 2021 è stata reintrodotta la limitazione a quattro periodi di conteggio per i quali la perdita di lavoro può superare all'85 per cento dell'orario normale di lavoro. Il diritto ordinario permette alle aziende di continuare a superare, fino alla fine di luglio 2021, le perdite di lavoro di oltre l'85 per cento che potrebbero derivare da chiusure aziendali disposte per legge. Per questo motivo una proroga o la reintroduzione di questo provvedimento straordinario non è più giustificata.

Inoltre, la revisione della legge COVID-19 del 19 marzo 2021 ha dato al Consiglio federale la facoltà di aumentare la durata massima di riscossione dell'ILR fino a 24 mesi, aumento che dovrebbe essere sancito tramite un adeguamento dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione.

Il 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha discusso su come procedere per quanto riguarda l'ILR, considerando sia lo stato delle misure contenute nell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione sia l'evoluzione della situazione epidemiologica. Di conseguenza, con decisione del 12 maggio 2021, ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di presentare una modifica dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione che preveda un aumento della durata massima di riscossione dell'ILR a 24 mesi e la proroga della procedura semplificata. Allo stesso tempo il DEFR è stato incaricato di esaminare la proroga della durata di validità per l'abolizione del periodo d'attesa, l'abolizione della durata massima di riscossione in caso di perdita di lavoro di oltre l'85 per cento e il diritto all'ILR per le persone con un contratto di lavoro a tempo

---

<sup>1</sup> RS 818.102

<sup>2</sup> RU 2020 5821

<sup>3</sup> RU 2021 153

<sup>4</sup> RS 837.033

<sup>5</sup> RS 837.0

determinato, per gli apprendisti e per i lavoratori su chiamata con un contratto a tempo indeterminato.

Nella seduta del 12 maggio 2021 il Consiglio federale ha inoltre adottato il modello a tre fasi, che definisce la strategia per gestire il coronavirus nei prossimi mesi. La strategia segue i progressi della copertura vaccinale nella popolazione svizzera. Il modello prevedeva di passare dalla fase di protezione a quella di stabilizzazione alla fine di maggio 2021. Visto il buono sviluppo della situazione epidemiologica, a partire dal 31 maggio 2021 è stato possibile procedere a una quarta tappa di riaperture.

L'11 giugno 2021 il Consiglio federale ha discusso su come procedere nell'ambito dell'ILR. Ha deciso di aggiungere alla modifica di ordinanza summenzionata la proroga di altre tre misure, vale a dire: il diritto straordinario all'ILR per le persone vincolate da un contratto di lavoro di durata determinata o da un contratto di tirocinio e per i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato. La proroga del diritto all'ILR per queste categorie di lavoratori è subordinata a determinate condizioni. La modifica di ordinanza si riferisce pertanto all'aumento della durata massima di riscossione dell'ILR a 24 mesi, alla proroga della procedura semplificata e alla proroga del diritto all'ILR per le categorie di beneficiari straordinari indicati sopra. Il Consiglio federale deciderà il 23 giugno 2021 sull'adeguamento definitivo dell'ordinanza a partire dal 1° luglio 2021.

La presente consultazione concerne tutti gli adeguamenti in questione. Oltre ai contenuti dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, vengono presentate anche le modifiche correlate dell'ordinanza del 31 agosto 1983<sup>6</sup> sull'assicurazione contro la disoccupazione (OADI).

## **B      Panoramica degli articoli**

Conformemente alle decisioni del Consiglio federale del 12 maggio e dell'11 giugno 2021, si propongono le seguenti modifiche:

- modifica dell'articolo 4 (diritto all'ILR per le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio)
- modifica dell'articolo 8f (diritto all'ILR per i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato)
- introduzione dell'articolo 8k (aumento della durata massima di riscossione dell'ILR a 24 mesi);
- aggiunta all'articolo 9 del capoverso 4<sup>quater</sup>, che estende la durata di validità degli attuali articoli 7 e 8i (procedura semplificata);
- aggiunta all'articolo 9 del nuovo capoverso 5<sup>bis</sup>, che proroga la durata di validità dell'articolo 8f modificato (diritto all'ILR per i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato).
- aggiunta all'articolo 9 del nuovo capoverso 7<sup>bis</sup>, che proroga la durata di validità dell'articolo 4 modificato (diritto all'ILR per le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio).
- aggiunta all'articolo 9 del capoverso 8, che regola la durata di validità del nuovo articolo

---

<sup>6</sup> RS 837.02

8k (aumento della durata massima di riscossione dell'ILR).

Inoltre, in relazione alle suddette modifiche, saranno adattate anche le seguenti disposizioni dell'OADI:

- proroga dell'abrogazione dell'articolo 46 capoversi 4 e 5 OADI concernenti la questione della considerazione delle ore in esubero effettuate prima e durante il termine quadro per la riscossione dell'ILR;
- abrogazione dell'articolo 57b OADI, che estende la durata massima di riscossione dell'ILR di sei periodi di conteggio;
- proroga del tenore, introdotto a titolo provvisorio, dell'articolo 63 OADI, secondo cui il reddito conseguito con un'occupazione provvisoria non è computato nel calcolo della perdita di guadagno durante la riscossione dell'ILR.

## C Spiegazioni relative ai singoli articoli

### 1. Modifiche previste

#### **Articolo 4 capoverso 1<sup>bis</sup>: Diritto all'ILR per le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio**

Nel quadro della revisione del 20 gennaio 2021<sup>7</sup> dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, per le persone impiegate a tempo determinato e gli apprendisti è stato reintrodotta in via eccezionale un diritto all'ILR fino al 30 giugno 2021.

Nel caso dei rapporti di lavoro a tempo determinato, l'ILR non adempie in realtà al suo scopo di prevenire la perdita di posti di lavoro, dal momento che in linea di principio questi rapporti di lavoro non possono essere sciolti prematuramente. Di conseguenza, per le persone vincolate da tali rapporti è svantaggioso accettare il lavoro ridotto e quindi andare incontro a una riduzione del salario, fintanto che l'azienda non deve chiudere. Essendo più che altro i datori di lavoro a beneficiare dell'estensione del diritto all'ILR, è fondamentale nell'interesse dei lavoratori a tempo determinato poter riprendere il lavoro nel modo più completo possibile dopo periodi talvolta molto lunghi di orario ridotto. Tuttavia, qualora nei prossimi mesi non possano riprendere il lavoro in misura pari al periodo pre-pandemia a causa della permanenza di alcune restrizioni imposte dalle autorità, dovrebbe rimanere la possibilità di richiedere l'ILR per le persone impiegate a tempo determinato. La concessione di questo diritto viene però legata a un nuovo requisito.

**Capoverso 1<sup>bis</sup>:** L'ILR può essere ora richiesta per le persone impiegate a tempo determinato se l'attività aziendale è limitata da provvedimenti disposti dalle autorità. Ciò significa che non solo le aziende chiuse possono conteggiare l'ILR per questi lavoratori, ma anche le strutture che sono limitate nelle loro attività da provvedimenti restrittivi, ad esempio da limitazioni sulla capienza dei locali o sul numero di clienti ammessi.

#### *Esempi:*

- Un ristorante che non può servire lo stesso numero di clienti a causa del provvedimento disposto dalle autorità in merito alla capienza dei locali e che quindi non può riprendere a pieno regime la sua attività può richiedere l'ILR per i dipendenti impiegati a tempo determinato.

---

<sup>7</sup> RU 2021 16

- Un teatro che non può riprendere a pieno regime la sua attività a causa della limitazione a 100 persone per gli eventi pubblici all'interno può conteggiare l'ILR per i dipendenti impiegati a tempo determinato.

**Capoverso 2:** I requisiti per richiedere l'ILR per gli apprendisti restano invariati

**Articolo 8f capoverso 1: Diritto all'ILR per i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato**

Nel quadro della revisione del 28 ottobre 2020<sup>8</sup> dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione è stato introdotto il diritto all'ILR con effetto retroattivo al 1° settembre 2020 per i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato. Questo diritto giunge a scadenza il 30 giugno 2021 e ora dovrebbe essere prorogato.

Nel caso dei lavoratori su chiamata, in circostanze normali non è previsto il diritto all'ILR se il loro grado di occupazione è soggetto a forti oscillazioni (cioè più del 20 per cento) perché il loro tempo di lavoro non può essere definito (art. 31 cpv. 3 lett. a LADI) e perché una riduzione del lavoro è usuale nella loro professione (art. 33 cpv. 1 lett. b LADI). Nonostante il diritto straordinario all'ILR per i lavoratori su chiamata da marzo 2020, spesso tali dipendenti non ricevono né lavoro (quindi né reddito) né l'ILR. Ciò è dovuto al fatto che il datore di lavoro non ha generalmente alcun obbligo nei confronti di questa categoria per quanto riguarda l'impiego lavorativo, per cui tende anche a non iscriverli all'ILR. È nell'interesse dei dipendenti poter riprendere il lavoro in misura pari al periodo pre-pandemia, in alcuni casi dopo periodi molto lunghi. Per i motivi sopra menzionati, la proroga del diritto all'ILR e la concomitante riapertura delle attività tende a ripercuotersi negativamente sul volume di lavoro e sul reddito dei lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato.

Tuttavia, qualora nei prossimi mesi non possano riprendere il lavoro in misura pari al periodo pre-pandemia a causa della permanenza di alcune restrizioni imposte dalle autorità, e visto che tendenzialmente sarà difficile trovare un altro impiego, dovrebbe rimanere la possibilità di richiedere il diritto straordinario all'ILR per questa categoria di lavoratori e di tenerli in azienda. La concessione di questo diritto viene però legata a un nuovo requisito.

**Lettera b:** Oltre al requisito già esistente per il conteggio dell'ILR per questi lavoratori (art. 8f cpv. 1 lett. a), deve essere introdotto lo stesso requisito aggiuntivo previsto per le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata (art. 4 lett. a).

**Articolo 8k: aumento della durata massima di riscossione dell'ILR**

Con la revisione del 19 marzo 2021 il Parlamento ha aggiunto la lettera h all'articolo 17 della legge COVID-19. In questo modo al Consiglio federale è stata conferita la competenza, in deroga all'articolo 35 capoverso 2 LADI, di emanare disposizioni sulla durata massima di riscossione dell'ILR qualora questa indennità fosse necessaria in seguito al protrarsi della pandemia e delle restrizioni della vita economica a essa legate.

Con l'attuale durata massima di 18 mesi le aziende che dall'inizio della pandemia, cioè dai primi di marzo 2020, hanno conteggiato l'ILR ogni mese senza interruzioni possono riscuotere questa indennità fino alla fine di agosto 2021. Dopo tale data si esaurirebbe il diritto per questo periodo quadro e l'ILR potrebbe essere richiesta nuovamente solo dopo la scadenza del termine quadro di due anni. Nell'esempio di cui sopra ciò significa che le aziende dovrebbero aspettare fino a marzo 2022 per aprire un nuovo periodo quadro.

Anche nel caso in cui il ricorso all'ILR dovesse diminuire rapidamente nei prossimi mesi, diversi provvedimenti di base permarranno comunque dopo l'estate del 2021 (attuazione di piani di

---

<sup>8</sup> RU 2020 4517

sicurezza, limitazioni della capienza dei locali, ecc.). Per le aziende colpite non è quindi fattibile rinunciare del tutto all'ILR. Molte aziende che hanno fatto ricorso senza interruzione all'ILR da marzo 2020 dovranno probabilmente affrontare perdite di lavoro legate alla pandemia anche dopo il raggiungimento dell'attuale periodo massimo di riscossione. Si presume che ciò concerna i settori particolarmente colpiti, come l'industria alberghiera e della ristorazione, l'intrattenimento, l'aviazione civile e le agenzie di viaggi. Si propone pertanto di prorogare la durata massima di riscossione dell'ILR fino a quando non ci saranno più perdite di lavoro di ampia portata legate alla pandemia. Ciò è conforme allo scopo di base del lavoro ridotto, ossia evitare per quanto possibile i licenziamenti dovuti a cause inevitabili. Nell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione si introduce pertanto il nuovo articolo 8k, che aumenta la durata massima di riscossione dell'ILR da dodici a 24 periodi di conteggio (un periodo di conteggio corrisponde a un mese).

La data di entrata in vigore proposta è il 1° luglio 2021. In questo modo anche le aziende che hanno registrato perdite di lavoro legate alla pandemia già prima di marzo 2020, per esempio a causa delle restrizioni internazionali, potranno beneficiare di questa proroga. La durata massima di riscossione di 24 mesi all'interno di un periodo quadro si applica anche a queste aziende.

#### *Cifra II capoverso 2 – Modifica della modifica del 1° luglio 2020*

Nell'ambito della revisione del 1° luglio 2020<sup>9</sup> dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione il Consiglio federale si è avvalso della facoltà conferitagli dall'articolo 35 capoverso 2 LADI di prorogare la durata massima dell'ILR di sei mesi portandola a 18 mesi. A tal fine ha adottato l'articolo 57b OADI con una durata di validità fino al 31 dicembre 2021. L'attuale durata massima dell'ILR viene ora estesa di altri sei mesi per un totale di 24 mesi. Affinché le due proroghe della durata massima dell'ILR non siano disciplinate in due atti diversi (OADI e ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione), l'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione sancisce una proroga della durata massima dell'ILR di 12 mesi portandola a un totale di 24 mesi, il che permette di abolire la proroga di sei mesi sancita nell'OADI. Di conseguenza, l'articolo 57b OADI può essere abrogato in anticipo. L'adeguamento della cifra II capoverso 2 della modifica del 1° luglio 2020 riduce quindi il suo periodo di validità dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021. Questa modifica non influisce sui diritti d'opzione delle imprese.

#### **Articolo 9 capoverso 4<sup>quater</sup>: proroga della durata di validità della procedura semplificata**

Nell'ambito della revisione del 19 marzo 2021<sup>10</sup> dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione, la durata di validità della procedura semplificata (art. 7 e 8i) è stata prorogata fino al 30 giugno 2021 analogamente al lavoro ridotto. Questa procedura era stata introdotta per garantire efficienza nelle procedure di conteggio e un rapido versamento dell'indennità. In tal modo è stato possibile limitare l'onere amministrativo per le aziende e gli organi d'esecuzione. Il ritorno alla procedura ordinaria comporta costi d'esecuzione supplementari e un ulteriore onere amministrativo per le aziende coinvolte. Idealmente, dovrebbe avvenire solo una volta che si è sensibilmente ridotto il numero di aziende in modalità di lavoro ridotto. Va inoltre osservato che le aziende hanno tre mesi di tempo per presentare i loro conteggi mensili relativi all'ILR. Il calo del numero di conteggi si verifica quindi con un certo ritardo. Pertanto, per il momento, la procedura semplificata dovrebbe essere portata avanti per tre mesi fino alla fine di settembre 2021. Di conseguenza, andrebbe aggiunto un capoverso 4<sup>quater</sup> all'articolo 9 con una proroga fino al 30 settembre 2021.

<sup>9</sup> RU 2020 2875

<sup>10</sup> RU 2021 169

In relazione alla proroga della procedura semplificata, dal 1° luglio 2021 va reintrodotta il «Rapporto sulle ore perse per motivi economici». Da un lato, questo facilita il controllo a posteriori dei conteggi. Dall'altro, poiché il rapporto richiede la firma del dipendente che conferma il numero di ore perse, i dipendenti che si trovano in regime di lavoro ridotto da diverso tempo ricevono ulteriori informazioni sull'entità del lavoro ridotto e su come viene conteggiato. L'introduzione del rapporto avviene a livello di direttiva e non richiede una modifica di ordinanza.

#### *Cifra II capoverso 2 – proroga della modifica del 19 marzo 2021*

In relazione alla procedura semplificata, il 26 agosto 2020<sup>11</sup> il Consiglio federale ha modificato due disposizioni dell'OADI (art. 46 cpv. 4 e 5 nonché art. 63) in quanto non compatibili con questa forma di procedura. Con la modifica della cifra II capoverso 2 della modifica del 19 marzo 2021, la soppressione temporanea dell'articolo 46 capoversi 4 e 5 e la modifica temporanea dell'articolo 63 OADI vengono prorogate fino al 30 settembre 2021. Le ore in esubero e il reddito conseguito con un'occupazione transitoria continueranno a non essere considerati fino alla fine di settembre 2021.

#### ***Articolo 9 capoverso 5<sup>bis</sup>: proroga della durata di validità del diritto all'ILR per i lavoratori su chiamata impiegati a tempo indeterminato***

Il diritto all'ILR per questa categoria di lavoratori è stato limitato al 30 giugno 2021. Dato che questi dipendenti sono presenti in modo superiore alla media nei settori che continuano a essere colpiti dalle restrizioni imposte dalle autorità, il periodo di validità di questa estensione del diritto viene prorogato fino al 30 settembre 2021.

#### ***Articolo 9 capoverso 7<sup>bis</sup>: proroga della durata di validità del diritto all'ILR per le persone vincolate da un rapporto di lavoro di durata determinata o da un rapporto di tirocinio***

Il diritto all'ILR per questa categoria di lavoratori è stato limitato al 30 giugno 2021. Per continuare a evitare costi supplementari per le aziende, la durata di validità di questo diritto viene prorogata fino al 30 settembre 2021.

#### ***Articolo 9 capoverso 8: durata di validità dell'aumento della durata massima di riscossione dell'ILR***

Il nuovo articolo 8k sarà applicabile fino al 28 febbraio 2022. In questo modo si garantisce che tutte le aziende colpite dalla pandemia possano usufruire dell'aumento della durata massima di riscossione dell'ILR a 24 periodi di conteggio in un periodo quadro di due anni. A partire dal 1° marzo 2022, per i periodi quadro aperti dopo marzo 2020 e validi oltre il 28 febbraio 2022 il periodo massimo di riscossione sarà di nuovo di 12 mesi all'interno del periodo quadro.

## **2. Entrata in vigore e durata di validità**

Le modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2021. L'aumento della durata massima di riscossione dell'ILR ha validità fino al 28 febbraio 2022. La proroga della procedura semplificata si applica fino al 30 settembre 2021.

---

<sup>11</sup> RU 2020 3611



## D Ripercussioni

### 1. Ripercussioni per la Confederazione

Con le due revisioni della LADI del 25 settembre 2020<sup>12</sup> e del 19 marzo 2021<sup>13</sup> è stato deciso che la Confederazione si assumerà i costi dell'ILR per gli anni 2020 e 2021. L'aumento della durata massima di riscossione dell'ILR e la proroga della durata di validità delle altre misure relative all'ILR comporteranno quindi costi aggiuntivi per la Confederazione. L'uso effettivo e di conseguenza anche le spese totali per l'ILR dipendono da come evolveranno le limitazioni delle attività economiche e dagli allentamenti introdotti.

In base a quanto osservato nell'estate 2020 si possono delineare determinati scenari sullo sviluppo dell'ILR, ma le stime seguenti restano caratterizzate da un altissimo grado di incertezza. Considerati gli allentamenti già introdotti finora e quelli pianificati, per i mesi estivi si prevede una riduzione netta e duratura delle uscite legate all'ILR. Sulla base di questa premessa, nei mesi da luglio a settembre 2021 si potrebbe prevedere un ricorso all'ILR inferiore, per un importo complessivo di circa 480 milioni di franchi. Si stima che il 10 per cento di queste uscite sia riconducibile alla concessione dell'ILR a ulteriori categorie di beneficiari.

Il Parlamento e la Confederazione hanno messo a disposizione dell'AD un credito supplementare di 6 miliardi di franchi per coprire i costi dell'ILR nel 2021. Secondo le stime attuali, considerando il minor ricorso all'ILR negli ultimi mesi, l'importo dovrebbe essere sufficiente anche per coprire tutti i costi aggiuntivi dell'ILR. L'attuale piano finanziario dell'AD prevede nel 2021 uscite legate all'ILR per 5 miliardi di franchi.

La proroga della procedura sommaria non ha alcun impatto finanziario per la Confederazione.

### 2. Ripercussioni sull'assicurazione contro la disoccupazione

Poiché le spese relative all'ILR sono assunte dalla Confederazione, il progetto non avrà un impatto finanziario diretto sull'AD per il 2021. Tuttavia, l'AD dovrà sostenere costi aggiuntivi nel 2022, poiché la proroga della durata di riscossione a 24 mesi terminerà a fine febbraio 2022. Nell'attuale piano finanziario sono state calcolate per il 2022 uscite per l'ILR pari a un totale di 300 milioni di franchi. Di questo importo, circa 180 milioni di franchi sono legati alla proroga del periodo di riscossione dell'ILR a 24 mesi.

La procedura di conteggio semplificata è stata introdotta per elaborare in modo efficiente un numero straordinariamente elevato di domande e conteggi di ILR. Ciò ha alleggerito l'onere amministrativo degli organi d'esecuzione e ha garantito il rapido versamento dell'ILR. La proroga della procedura semplificata contribuisce a facilitare ulteriormente i processi. L'onere amministrativo degli organi d'esecuzione può essere tenuto entro un certo limite fino a quando non si verificherà una riduzione significativa dei conteggi. Gli organi d'esecuzione avranno il tempo sufficiente per prepararsi alla reintroduzione della procedura di conteggio ordinaria.

Nonostante la proroga della procedura semplificata, le altre modifiche hanno un impatto sull'AD, perché è necessario verificare l'adempimento dei requisiti per il lavoro ridotto per alcune categorie di lavoratori. Questo è particolarmente difficile se il conteggio viene effettuato non tramite l'apposito modulo con gli scaglioni retributivi, bensì con la procedura semplificata che non prevede l'indicazione di dati sui beneficiari.

### 3. Ripercussioni per l'economia

L'aumento della durata massima di riscossione dell'ILR permette di limitare il numero di licenziamenti in attesa che la situazione economica si riprenda ulteriormente. I settori che ne

---

<sup>12</sup> RU 2020 3847

<sup>13</sup> RU 2021 154

beneficiano sono in particolare l'industria alberghiera e della ristorazione, il settore dell'intrattenimento, il commercio, le agenzie di viaggi e l'aviazione e i relativi dipendenti, che dalla primavera del 2020 sono colpiti dalle restrizioni imposte.

La proroga della procedura sommaria contribuisce ad alleggerire l'onere amministrativo delle aziende per la riscossione dell'ILR e garantisce che quest'ultima continui a essere versata rapidamente. La proroga delle ulteriori misure COVID nella verifica e nel conteggio dell'ILR sostiene il raggiungimento degli obiettivi.

Per le aziende che fanno ricorso all'ILR la reintroduzione di un periodo minimo di attesa di un giorno per ogni periodo di conteggio significa sostenere dei costi che corrispondono al 5-10 per cento dell'ILR. Considerando il previsto netto recupero a livello sia di commesse che di situazione del mercato del lavoro, questa misura appare ragionevole. Aumenta l'incentivo per le aziende a ridurre il più rapidamente possibile il ricorso al lavoro ridotto.

#### **4. Altre ripercussioni**

L'ordinanza non ha altre ripercussioni dirette per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, le città, gli agglomerati, le regioni di montagna, l'economia, la società e l'ambiente.